



**Tribunale Ordinario di Paola**  
*Ufficio Fallimenti*

Il Giudice designato, dott. Matteo Torretta, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.03.2022, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Sul ricorso presentato da

**COSTABILE CLAUDIA** (C.F. CSTCLD69S53Z401Y), rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA CORVINO

**oggetto: domanda di omologazione del piano del consumatore.**

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. La signora Claudia Costabile, premesso di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento etero indotto, ha depositato domanda per l'omologazione del piano del consumatore.

1.1. A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduce che le cause del sovraindebitamento sono da imputarsi a diversi fattori, tutti involontari, quali: *i.* la separazione dal coniuge, che ha poi disatteso i propri obblighi di mantenimento verso i figli e l'acquisto di una casa in San Lucido (CA), che ha scoperto di essere oggetto di pignoramento contestualmente alla stipula del rogito di compravendita; *ii.* situazione di salute precaria propria e della di lei figlia, che hanno determinato l'esborso di ingenti spese; *iii.* il ritardo del datore di lavoro nella corresponsione degli emolumenti., che ha costretto il debitore a ricorrere a finanziamenti "a catena".

1.2. Nelle more della celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti si è costituita la Italcresi Spa, la quale si oppone all'omologazione, deducendo l'insussistenza dei relativi presupposti.

1.3. All'udienza del 24.03.2022 è stata riservata la decisione in ordine alla domanda di omologazione del piano.

2. La domanda di omologazione del piano del consumatore deve essere dichiarata inammissibile, per le ragioni che seguono.

2.1. Occorre premettere che la proposta di piano del consumatore disciplinata dalla legge n. 3/2012 non è subordinata all'approvazione del ceto creditorio, diversamente da quanto previsto dall'accordo con i creditori. Spetta, infatti, al giudice, sia in sede di ammissione del consumatore alla procedura, sia in sede di omologazione del piano,



valutare la sussistenza del requisito della "meritevolezza" del consumatore, dapprima espressamente sancito dall'art. 12 bis, comma terzo, della legge citata ed ora, dopo la modifica apportata dal D.L. 137/2020, indicato dalla previsione contenuta nell'art. 7, comma 2, lett. d ter come condizione di ammissibilità della domanda. Tale ultima disposizione prevede, infatti, che per ammettere la domanda e, dunque, per omologare il piano, il giudice deve poter escludere la mala fede o la colpa grave del debitore. In altri termini, il giudice deve escludere: i. che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ii. ovvero che il debitore abbia colposamente determinato il "sovraindebitamento", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'accertamento della presenza anche di uno di tali due eventi impone al giudice di non ammettere la domanda di omologazione. Quanto al primo presupposto, si osserva che, se il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere le obbligazioni assunte, ricorre tale condizione in capo a quel soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso. Quanto al secondo presupposto, si osserva che è meritevole il debitore che, pur avendo assunto un debito eccessivo, non è passibile di alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio: si tratta, quindi, di una persona in grado di fare una corretta valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume ed in grado di muoversi nel mondo economico con buon senso.

La disciplina degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, in ragione degli effetti che produce e del sacrificio che impone al ceto creditorio, richiede, dunque, un penetrante vaglio da parte del giudice sul grado di accortezza con cui il debitore ha fatto ricorso al credito e ne ha fatto impiego, in ragione della situazione reddituale e patrimoniale presente al momento in cui sono state assunte le obbligazioni e delle aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili nel futuro. Anche la mera accumulazione ingiustificata di plurimi prestiti - pur in assenza di acclarati intenti fraudolenti o abusivi del debitore, o di una volontà dello stesso preordinata a non rispettare le obbligazioni assunte - può rappresentare allora un elemento ostativo all'accesso alla procedura.

**2.2.** Nella vicenda che ci occupa, il ricorrente deduce che le cause del sovraindebitamento sono da ricercarsi in *"eventi sopraggiunti legati alla sfera personale/familiare, ancor più a causa della situazione lavorativa: difatti il datore di lavoro Confagricoltura (sede di Cosenza) per ragioni di natura economica, da tempo corrisponde il pagamento delle retribuzioni mensili alla dipendente in questione con notevole ritardo, tanto che quest'ultima ha accumulato un credito di lavoro pari a 7,5 mensilità (doc. n° 2)"*. Nella relazione particolareggiata (vedi pag. 7) il gestore, dal canto



suo, ha confermato che le cause del sovraindebitamento vanno ricercate nei seguenti eventi salienti: *i.* l'acquisto della causa, "gravata" da pignoramento, dovuto estinguere con il ricorso ad una prima finanziaria in data 30.09.2005; *ii.* situazioni di salute precarie, che hanno determinato l'esborso di rilevanti spese; *iii.* il ritardo del datore di lavoro nella corresponsione degli emolumenti., che ha costretto il debitore a ricorrere a finanziamenti "a catena".

Le circostanze riferite dal debitore e avallate dal gestore designato dall'OCC, a ben vedere, danno atto esclusivamente di quelle che sono indicate come "cause" dell'indebitamento ma non consentono di valutare affatto se il debitore sia stato "diligente" nella valutazione e nell'assunzione dei corrispettivi debiti. Il gestore designato dall'OCC ha, ad avviso di questo Giudice, ommesso di effettuare la valutazione in ordine alla "diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni" (Cfr. art. 9, comma 3 bis lett. a) nei termini indicati, limitandosi a concludere, dopo l'individuazione delle cause del sovraindebitamento, nel senso della sussistenza del «*requisito soggettivo della meritevolezza del consumatore, così come disciplinato dall'art. 9 della l. 3/2012, il quale si trova in una situazione di sovraindebitamento per cause esterne (c.d. Sovraindebitamento etero-indotto) "subite" e imprevedibili e non per una mancata diligenza nell'assumere le proprie obbligazioni*» (vedi relazione, pag. 7).

Il giudizio reso dal gestore designato dall'OCC è inidoneo a rendere conto della diligenza impiegata dal consumatore. Tale carenza è, per vero, ampiamente sufficiente a decretare l'inammissibilità della domanda.

**3.3.** Nondimeno, anche a voler tentare, in via di supplenza, un tale giudizio, le evidenze acquisite non consentono di giungere ad una conclusione favorevole rispetto all'assunto del ricorrente né relativamente alla individuazione delle cause dell'indebitamento, nei termini indicati dal debitore e avallati dal gestore della crisi, né in merito alla diligenza.

**3.3.1.** Data la mancanza dei documenti indicati come allegato n. 16 e n. 17 e tenuto conto della visura CRIF (allegato n. 24), non è dato rilevare alcun finanziamento contestuale alla data di estinzione del pignoramento relativo all'immobile acquistato, il cui pagamento è stato effettuato in data 30.09.2005, onde non si comprende come sia stato possibile asseverare che «*il suddetto pagamento veniva onorato mediante l'accollo di una prima finanziaria*» (cfr. relazione particolareggiata del gestore pag. 7).

**3.3.2.** Non vi è alcuna evidenza, poi, che il sovraindebitamento sia ascrivibile (anche) alle condizioni di salute della richiedente e di quelle relative alla figlia Noemi. In ordine alla situazione clinica della richiedente, la documentazione esibita (trattasi di una relazione di consulenza tecnica di parte recante la data del 18.03.2017 verosimilmente destinata ad essere impiegata in un giudizio di responsabilità sanitaria a carico dell'Asp di Cosenza; i fatti risalgono al periodo che va dal mese di luglio 2014 fino alla fine di



ottobre 2015) non consente in alcun modo di cogliere l'esistenza di nesso eziologico con una situazione di indebitamento e/o di sovraindebitamento. Peraltro, non vi è alcuna documentazione comprovante il «sostenimento di rilevanti spese a carico della Sig.ra Costabile». Dalla visura Crif risulta solo che la ricorrente ha chiesto una carta di credito Compass ad ottobre 2014 (vedi voce n. 13 del rapporto Crif) e una carta di Credito BNL a marzo del 2015, per l'importo complessivo di € 5.500,00, ma non vi alcuna evidenza circa l'utilizzo di tali carte.

Analoghe considerazioni valgono per la situazione clinica della figlia Noemi, la quale è stata sottoposta ad intervento chirurgico nel mese di marzo 2017 per la cura di una lesione inveterata del legamento crociato. In ogni caso, le spese documentate non sono di entità tale da determinare la necessità di ricorrere all'indebitamento o, comunque, da determinare, con l'assunzione del finanziamento per Euro 1500/2000 circa (tale è l'importo approssimativo documentato delle spese sostenute), una situazione di sovraindebitamento. Inoltre, dal riepilogo dei finanziamenti accesi (all. 24 – visura CRIF) non è dato individuare alcun finanziamento che, da un punto di vista cronologico, sia coevo con l'intervento in questione (il primo finanziamento risale a ottobre 2017 ed è finalizzato all'acquisto di un'autovettura Toyota).

**3.3.3.** Deve escludersi, poi – anche in questo caso per la mancanza di adeguata prova – che il mancato pagamento delle mensilità arretrate [le 14 \* mensilità 2015/2016/2017/2018/2021; 13 \* mensilità 2017 (metà)/2018 e mensilità settembre 2021, attestazione peraltro rilasciata il 13.10.2021) possa seriamente aver determinato o contribuito a determinare una situazione di sovraindebitamento, tenuto conto dell'entità complessiva delle somme di cui il debitore non ha potuto disporre, della loro distribuzione su un arco temporale di cinque anni e della entità dei debiti complessivamente assunti dal debitore e per i quali egli risulta, oggi, in una situazione di sovraindebitamento.

**3.4.** Alla luce del quadro documentale esaminato deve, invece, ritenersi che il debitore sia stato gravemente negligente nel fare ricorso alla finanza esterna. Il richiedente ha fatto presente che, a seguito della separazione, ha dovuto farsi carico in via esclusiva degli oneri per il mantenimento della famiglia, dal momento che l'altro coniuge non ha fatto fronte ai suoi obblighi di mantenimento verso i figli. Pertanto, il debitore, data l'inaffidabilità dell'ex coniuge, avrebbe dovuto orientare le proprie scelte finanziarie avendo come unico riferimento sicuro il proprio reddito mensile, da un lato, e l'entità del fabbisogno personale e familiare dall'altro. L'assunzione di finanziamenti rateali per prestiti finalizzati e il sistematico ricorso a nuova finanza per estinguere quella precedente, dimostrano invece, date le condizioni evidenziate, una grave negligenza del debitore, circa la determinazione del proprio dissesto; negligenza ostativa all'ammissione della domanda.



4. In considerazione della novità delle questioni e della esistenza di orientamenti non sempre univoci nell'ambito della giurisprudenza di merito, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

#### PQM

Il Giudice designato, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:

Dichiara inammissibile la domanda di omologazione del piano del consumatore proposta da Claudia Costabile.

Spese compensate.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per la sua pubblicazione presso il sito *internet* del Tribunale, nella sezione dedicata.

Paola, 16/04/2022.

Il Giudice

Matteo Torretta

